



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 242
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° luglio 2014

INDICE**Commissioni riunite**

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 1° luglio 2014

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (NCD) relatore per la 13^a Commissione, illustra gli articoli da 1 a 17 del decreto-legge in titolo.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare. Al comma 1 si dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il coordinamento sarà compiuto sulla base dei dati di cui al comma 2, ove è istituito il registro unico dei controlli ispettivi. Il comma 3 introduce alcune deroghe all'impianto della disciplina ordinaria in tema di illeciti ammini-

strativi. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare il comma 4 prevede inoltre un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione: l'adempiimento volontario entro un brevissimo termine.

L'articolo 2 reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo. Il comma 1 prevede alcune modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato. In particolare, alla lettera *a*) si ammette la produzione di mosto cotto; alla lettera *b*) si estende il regime – già previsto per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione delle bevande aromatizzate – anche all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di bevande spiritose; alla lettera *c*) si consente la detenzione, oggi vietata, nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose; alla lettera *d*) si sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione – da parte delle distillerie – dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione. Per la lettera *e*) viene meno una disciplina in tema di autorizzazione alla produzione delle sostanze impiegate in enologia; la lettera *h*) reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria; la lettera *f*) rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina; la lettera *g*) adegua la disciplina dei registri alla dematerializzazione già prevista. Infine, la lettera *i*) si rende necessaria a seguito dell'introduzione della nuova disciplina della diffida.

L'articolo 3 dispone interventi per il sostegno del *Made in Italy*, nel settore agricolo. Ai sensi del comma 1, è riconosciuto alle imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d'imposta, da applicare alle spese relative alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito opera sia per le imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia per le piccole e medie imprese i cui prodotti agroalimentari non sono inclusi nell'allegato predetto. Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Ai sensi del comma 2, il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione. Il comma 3 specifica i termini del credito d'imposta da applicare alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Ai sensi del comma 4, il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; anche in tale caso esso è utilizzabile solamente in compensazione. Il comma 5 individua la copertura finanziaria. Il comma 6 specifica che il riconosci-

mento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il comma 7 reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura, mediante una procedura di consultazione per la quale il comma 8 prevede un termine, mentre il comma 9 prevede che i decreti attuativi della legge sull'etichettatura siano adottati entro sei mesi. Il comma 10 annovera, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari.

L'articolo 4 reca misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il comma 1 ha lo scopo di garantire ai consumatori che, nel luogo in cui avviene la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e la lavorazione dei prodotti, sottoprodotti o derivati dal latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della relativa DOP, venga utilizzato solo latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. Pertanto, si è disposto che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il comma 2 si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino. Il comma 3 ricollega ad un decreto ministeriale l'introduzione di un quadro normativo certo, in base al quale le aziende produttive interessate potranno programmare la loro attività produttiva. I commi 4 e 5 dispongono le sanzioni amministrative pecuniarie. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione del comma 6 che limita ingiustificatamente al solo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la competenza all'accertamento delle violazioni ed alla elevazione delle sanzioni ivi previste. Il comma 7 abroga la normativa precedentemente emanata sul tema. Il comma 8 prevede specifiche sanzioni penali per chiunque violi i divieti di coltivazione di OGM.

L'articolo 5 reca disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura. I commi da 1 a 12 riguardano una misura temporanea di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta.

L'articolo 7 riconosce – al comma 1 – ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Tale disposizione, ai sensi del comma 2, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il comma 3 abroga l'articolo 31, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che dispone, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito dominicale per il 30 per cento. Il comma 4 prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, e del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie. Il comma 1 incrementa lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Il comma 2 reca la copertura degli oneri relativi agli articoli 3, commi 1 e 3 (credito d'imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti da imprese che producono taluni prodotti agricoli), 5, commi 2 (l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli) e 13 (deduzione ai fini IRAP dei costi per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato), 7, commi 1 e 2 (Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani), e dal comma 1 dello stesso articolo 8 (incremento del Fondo per interventi strutturali).

L'articolo 9 prevede interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici. Il comma 1 prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di trecento cinquanta milioni di euro, per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica ed universitaria nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Per il finanziamento, che grava sul Fondo per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, ci si avvarrà della Cassa depositi e prestiti S.p.A, quale gestore del Fondo stesso. Il comma 3 ammette i finanziamenti di cui al comma 1 a godere della riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. Al comma 4 si prevede che il Fondo rotativo sopracitato possa finanziare, per gli interventi per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria, anche i fondi di investimento immobiliare chiusi, promossi ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, che presentino i progetti di investimento convenienti ed efficaci. Al comma 5, si precisa che l'accesso ai finanziamenti avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica e, al comma 6, che gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un organismo tecnico terzo. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la ri-

duzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato. Il comma 7 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici. Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo. Il comma 9 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Al comma 10, è previsto che il coordinamento degli interventi sia assicurato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione.

L'articolo 10 reca misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura. Il comma 1 dell'articolo 10 stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente. I commissari in carica sono chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 2 prevede che i Presidenti delle Regioni non percepiscano compensi per lo svolgimento delle funzioni considerate dalle presenti disposizioni; è inoltre prevista la nomina di commissari *ad acta* in caso di impedimento o dimissioni dei Presidenti regionali. Il comma 3 stabilisce che gli adempimenti previsti dalla legge di stabilità 2014, articolo 1, comma 111, sono ultimati entro 30 giorni dall'effettivo subentro dei Presidenti, in luogo del termine del 30 aprile 2014, per la finalizzazione delle risorse presenti sulle contabilità speciali. Il comma 4 enumera le strutture di cui il Presidente della Regione si può avvalere per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi allo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo. Il comma 5 attribuisce al Presidente della Regione la titolarità dei poteri di autorizzazione e approvazione dei progetti nonché i poteri di sostituzione e deroga attribuiti ai commissari delegati dalla legislazione vigente. Il comma 7 sopprime l'ispettorato generale presso il Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'attività di coordinamento nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi e la successiva attività di verifica. In luogo dell'Ispettorato soppresso il comma in esame introduce una direzione generale, nel rispetto della dotazione organica vigente, che subentra nelle funzioni alla precedente struttura. Il comma 8 introduce una modifica alle modalità di nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 per la revoca del finanziamento in caso di mancata pubblicazione del bando o di mancato affidamento dei lavori, il comma 9 stabilisce che gli interventi per i quali sono trasferite le risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 siano completati entro il 31 dicembre 2015. La medesima disposizione

pone in capo ai Presidenti delle Regioni di rendere noti i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori *on line* secondo modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente. Il comma 10 novella l'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, al fine di specificare che la disciplina ivi contenuta – in tema di assoggettabilità a VAS – si applica solamente ad una determinata tipologia di Piani di gestione del rischio di alluvioni. Il comma 11 prevede che criteri, modalità, entità delle risorse per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 12 novella alcune disposizioni del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, in materia di interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania. Sono previste nuove disposizioni relative all'emanazione dei decreti in ordine alla destinazione di determinati fondi all'esito della mappatura degli stessi in chiave di prevenzione del rischio agroalimentare. Ulteriore novella attribuisce priorità assoluta nella concessione di finanziamenti comunitari da fondi strutturali agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nella provincia di Napoli e Caserta e favorire l'uso collettivo della risorsa idrica.

L'articolo 11 prevede misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, per la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, la proroga dei termini per il conferimento delle sostanze «ozono lesive» contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio, disposizioni relative all'emanazione delle linee guida per consentire la misurazione ed il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, nonché nuovi parametri di verifica per gli impianti termici civili. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'ambiente promuova intese ed accordi con gli altri ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e all'attuazione di piano di azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per ottemperare alla normativa dell'unione europea, ai regolamenti nazionali vigenti e alla Strategia nazionale per la Biodiversità, adottata in base alla Convenzione internazionale sulla diversità biologica. Il comma 2 introduce per i partecipanti alla Commissione scientifica per l'attuazione della Convenzione CITES, il rimborso degli oneri di missione, quantificati in 20.000 euro annui. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Con il comma 3 si dispone una modifica dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, riguardante le responsabilità di vari soggetti (comandante, armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma) nel caso di avarie o di incidenti suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti. L'articolo prevede la diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e, nei casi di urgenza, la possibilità da parte dell'autorità marittima di far eseguire per conto del-

l'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese. Il comma 3 introduce un comma con il quale si dispone che nei casi in cui l'autorità marittima l'amministrazione abbia fatto eseguire le misure necessarie previste, le spese sostenute siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo. Con il comma 4 si dispone la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre da parte del Ministro dell'ambiente mediante un decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge qui in esame. Nel comma si sottolinea anche la vulnerabilità territoriale del parco, messa a rischio anche dai ricorrenti fenomeni alluvionali. Il comma 5 prevede un differimento di ulteriori nove mesi del termine previsto per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate da parte dei detentori di esse. Il comma 6 prevede una modifica della norma che attualmente richiede un unico atto per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche, benché gli aspetti tecnici coinvolti in tali linee guida siano molti e diversi tra loro, secondo quanto riportato nella relazione. Con la modifica dell'articolo 14, comma 8, lettera *d*) del decreto-legge n. 179 del 2012 viene dunque ora prevista la possibilità di ricorrere a uno o più appositi decreti dirigenziali. I successivi commi 7, 9, 10 e 11 riguardano gli impianti termici civili. Il comma 7 prevede che agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili, previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se non espletati in precedenza, si proceda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il comma 9 viene sostituito l'articolo 285, relativo alle caratteristiche tecniche degli impianti termici civili, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'intervento normativo, come evidenziato nella relazione, ripristina la normativa previgente di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente, per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto. Il testo dell'articolo 285 anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge è sostanzialmente trasposto nel comma 10 dell'articolo in esame. Il comma 10, riprendendo una disposizione in vigore, ribadisce la necessità dell'adeguamento, entro il 1° settembre 2017, alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, purché i singoli terminali vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico. Spetta al titolare dell'autorizzazione produrre le dichiarazioni previste dall'articolo 284 nei tempi stabiliti. Il comma 8 dispone che, all'intesa tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipi anche la regione Lombardia. Con il comma 12 viene integrato l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, riguardante la tutela di alcune specie di fauna selvatica, con l'inserimento del comma 2-*bis* relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista

l'eradicazione o il controllo delle popolazioni, con esclusione delle specie individuate dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA.

L'articolo 12, commi da 1 a 3, interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, mentre al comma 4 detta misure per consentire l'utilizzo delle contributi dell'Unione europea destinati ai Programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici. Al comma 1, lettera a) sostituisce l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 90 del 2008, che riguarda la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, riducendo il numero dei componenti della Commissione da cinquanta a quaranta, sempre inclusi il presidente e il segretario, e introducendo i requisiti per la nomina degli stessi. I componenti, infatti, debbono essere provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale di almeno cinque anni nei rispettivi settori di congruente attività. La lettera b) precisa che la ripartizione dei componenti della predetta Commissione, da effettuarsi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sempre secondo i criteri di competenze ed esperienze, riguarda i quaranta componenti. Con il comma 2 si prevede che i componenti della valutazione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessino dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti. Il comma 3 disciplina le incompatibilità e il conflitto di interessi dei componenti della Commissione. Il comma 4, con la finalità di consentire l'utilizzo delle risorse del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 dell'Unione europea destinate ai Programmi nazionali, interregionali e regionali di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico, attribuisce, sino al 31 dicembre 2015, ai soggetti responsabili di tali interventi poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 13 prevede procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, norme per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate e norme per gli scarichi in mare. I commi 1, 2 e 3 prevedono l'introduzione dell'articolo 242-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) contenente una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati. In particolare, la disposizione prevede che i siti contaminati possano essere utilizzati a fini industriali anche prima del completo risanamento, adottando misure di messa in sicurezza operativa a tutela della salute e dell'ambiente. L'articolo stabilisce le condizioni in presenza delle quali nei siti contaminati, in attesa del completamento delle procedure di bonifica e messa in sicurezza, possono essere effettuati interventi di manutenzione, adeguamento alle normative ambientali e altri interventi di realizzazione e messa in esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica. Si prevede che l'operatore privato interessato ad in-

traprendere l'attività di bonifica dei siti inquinati con procedura accelerata presenti gli elaborati tecnici esecutivi di impianti e attività alla Regione nel cui territorio questi sono situati e che, nell'arco dei successivi trenta giorni sia convocata una conferenza di servizi. Nei successivi novanta giorni la Regione deve adottare una determinazione conclusiva che sostituisce ogni altro tipo di autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso. Una volta ultimati gli interventi di bonifica l'interessato deve presentare un piano di caratterizzazione, al fine di valutare il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato dall'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni. Tale procedura può essere applicata ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 4 dispone una modifica all'articolo 216 del Codice dell'ambiente con cui si introducono nell'ordinamento nazionale procedure autorizzative semplificate concernenti le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE (Direttiva rifiuti). Il comma 5, lettera *a*) sostituisce il comma 5-*bis* dell'articolo 184 del Codice dell'ambiente e il comma 5, lettera *b*) aggiunge al medesimo Codice l'articolo 241-*bis*. Ciò al fine di regolare nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 tutte le operazioni di bonifica, messa in sicurezza, smaltimento o recupero di rifiuti o di siti contaminati da rifiuti prodotti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, nonché l'esercizio degli impianti di smaltimento e trattamento delle acque reflue navali ed oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di porto. Il comma 6 rappresenta una disposizione di coordinamento. Il comma 7 intende innalzare i valori limite di emissione per le acque superficiali e in fognatura previsti dagli allegati al Codice dell'ambiente per quanto riguarda il parametro relativo ai solidi sospesi totali adeguandoli a quanto richiesto dall'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) come richiesto dalle norme europee. Il comma 8 richiede l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione di una specifica categoria di lavorazioni specificamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari. Il comma 9 specifica che la dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 al Fondo per lo sviluppo e la coesione per la messa in sicurezza del territorio e la bonifica di siti inquinati riguarda anche la bonifica dei siti contenenti amianto.

L'articolo 14, al comma 1, modifica l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in caso urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, autorizza il presidente della giunta regionale o della provincia o il sindaco ad emanare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. La tutela prevista dalla norma si estende così anche alle situazioni di pericolo ancora allo stato potenziale e si stabilisce che le sud-

dette ordinanze possano essere emanate per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti – anziché solamente a forme speciali, come previsto nel testo precedente. Con le suddette ordinanze si può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto. Tale disposizione deve essere particolarmente valutata – se non si vuole ricadere in una tipica fattispecie da Stalinismo reale – poiché rischia di essere lesiva della tutela la Costituzione assicura alla proprietà privata, potendo configurare ipotesi di sequestro o confisca di beni senza che siano state esperite le cautele opportune. Con il comma 2 si prevede un decreto del Ministro dell'ambiente, nell'ambito della prevista semplificazione periodica del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR), volto, in via prioritaria, all'applicazione l'interoperabilità del sistema stesso e alla sostituzione dei dispositivi informatici. Il comma 3, dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Nei commi da 4 a 7 viene introdotta una disciplina volta ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno. Il commissario esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore. Il comma 5 consente al commissario straordinario di avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera. Il comma 7 nega la spettanza al Commissario straordinario di alcun compenso per l'opera prestata, fermo restando quanto dovuto per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera. Con il comma 8 si apportano due modifiche al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Con la lettera *a*) si modifica l'articolo 166, comma 4-*bis*, in tema di usi delle acque irrigue e di bonifica, estendendo la necessità del concerto del Ministero della salute, in sede di emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. La lettera *b*), aggiungendo un comma 6-*bis* all'articolo 256-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione disposizioni dell'articolo 256-*bis* (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture *in loco*, nel caso di combustione *in loco* delle stesse. Il

nuovo comma 6-*bis* consente, quindi, secondo determinate modalità e in determinati periodi, la combustione di tale materiale.

L'articolo 15 modifica la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche riguardano: la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni, la partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo e sono volte in gran parte a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/UEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/UE, 2003/35/UE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008. In relazione a tale procedura si segnala che il 28 marzo 2014, la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato. Il comma 1, lettera *a*), novella, integrandola, la definizione di «progetto» contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettere *g*) e *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasponendo integralmente la definizione recata dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), della direttiva 2011/92/UE. Poiché la nuova definizione unifica le due precedenti definizioni di progetto preliminare e definitivo contenute nelle citate lettere *g*) ed *h*), la lettera *b*) del comma 1 dispone quindi l'abrogazione della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5. La lettera *c*) del comma 1 prevede che, per i progetti elencati nell'allegato IV, siano emanate con decreto del Ministro dell'ambiente disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V. Il decreto deve anche dettare, alle Regioni e alle Province autonome, le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Inoltre si stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto, l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che il citato decreto ministeriale sia emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. La lettera *d*) del comma 1 stabilisce che le soglie fissate dal decreto del Ministro dell'ambiente, previsto dalla precedente lettera *c*), non sono da considerarsi sostitutive bensì integrative delle soglie attualmente previste dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Un'ulteriore disposizione transitoria è contenuta nel comma 3, ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – ove si prevede il dimezzamento delle soglie dimensionali per i progetti (di cui agli allegati III e IV) ricadenti all'interno di aree naturali protette e per i progetti relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di

trasmissione nazionale – continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore decreto del Ministro dell’ambiente previsto dalla precedente lettera *c*). Il comma 5 dispone l’abrogazione dell’articolo 23 della legge n. 97 del 2013, la cui disciplina è sostituita da quella delineata dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) testé commentate. Le lettere da *e*) ad *i*) del comma 1 introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all’accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. Si tratta di modifiche relative alla pubblicazione dell’avviso con cui viene data notizia della trasmissione all’autorità competente, da parte del proponente, del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale. Le modifiche apportate sono per lo più finalizzate ad eliminare gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa e ricondurre al solo canale web, tutte le forme di pubblicità dell’avviso citato. Si amplia inoltre la pubblicità, prevedendo la pubblicazione in formato digitale dell’intero progetto preliminare. Tale disposizione è però temperata da una norma che fa salvi eventuali dati coperti da segreto industriale. Nelle lettere *g*) ed *h*), inoltre, sono stati meglio specificati i contenuti dell’avviso in questione. Nelle lettere, da *l*) a *r*), del comma 1 dell’articolo 15, sono contenute disposizioni di modifica degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 che delimitano il campo di applicazione delle valutazioni ambientali nazionali e regionali, elencando i piani e i progetti che vi sono sottoposti. Con la lettera *l*) saranno assoggettati a VIA statale, qualora così disposto dalla fase di screening, per esempio, anche gli impianti di trattamento di residui non altamente radioattivi, nonché gli impianti ove avviene esclusivamente uno stoccaggio, per meno di dieci anni, di residui radioattivi. La lettera *n*) modifica il punto 10), terzo trattino, dell’Allegato II (che elenca i progetti sottoposti a VIA statale) alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando l’aggettivo «extraurbane». In tal modo risultano sottoposte a VIA le opere relative a tutte le strade (non solo extraurbane, ma anche urbane) a quattro o più corsie. Le lettere *m*) ed *o*) si limitano a meglio precisare le disposizioni di cui ai punti 7-ter) e 17) dell’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ad opere connesse allo stoccaggio di CO₂. La lettera *p*) aggiunge la costruzione di strade urbane di quartiere tra le opere assoggettate a screening di VIA elencate nell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La lettera *q*) modifica l’Allegato IV, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, operando una riscrittura della lettera *o*) del punto 7 relativa alle opere sui corsi d’acqua. Rispetto al testo vigente, il nuovo testo si limita a contemplare le opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua. Vengono quindi esclusi gli interventi di bonifica e quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale. La lettera *r*) modifica l’Allegato IV che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità, al fine di assoggettare allo *screening* – attualmente previsto per i depositi di fanghi con capacità superiore ai 10.0000 metri cubi, che tuttavia non riguardassero quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- anche i fanghi provenienti dal

trattamento delle acque reflue urbane. Il comma 4 dell'articolo 15 stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti – già autorizzati e in esercizio, per i quali era stata ritenuta esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica – fino all'adozione dell'atto definitivo di autorizzazione ambientale e comunque per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nei casi in cui detti impianti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale. Un articolo analogo – il cui testo dopo le modifiche apportate nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati è ampiamente coincidente con quello dell'articolo in esame – è contenuto nel disegno di legge europea 2013-*bis* (AS 1533), attualmente all'esame della 14^a Commissione permanente.

L'articolo 16, con i commi da 1 a 3, interviene sulla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, anche al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o procedure precontenziose, volte assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il comma 1, lettera *a*), consente la cattura di animali per richiamo solo nei casi previsti dall'articolo 19-*bis* della medesima legge e cioè nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. La lettera *b*) abroga il comma 4 dell'articolo 4, ove si dispone che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle determinate, mentre gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. La lettera *c*) modifica il comma 2 dell'articolo 5, che, nell'ambito della disciplina dell'esercizio venatorio da posto fisso e richiami vivi alle modifiche apportate dalle precedenti lettere *a*) e *b*). Il comma 2 modifica l'articolo 13, comma 1, introducendo la limitazione a due cartucce per i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia. Il comma 3, modifica le lettere *bb*) e *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 al fine di precisare che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero. I commi 4 e 5 contengono una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE – *Infrastructure for Spatial Information in Europe*) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE (c.d. direttiva INSPIRE. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione. Il comma 5 prevede che deve sempre essere assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'in-

fraseologia per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazioni ambientali, con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 195 del 2005 (attuativo della direttiva 2003/4/UE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

L'articolo 17, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010 finalizzate a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Il comma 1 lettera *a*), integra l'articolo 6, comma 1, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente, individui le procedure per assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione marina, al fine di precisare che nella valutazione dell'ambiente debbano essere tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 3, lettera *b*) – ove si richiede di inserire nella valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione – precisando che l'analisi comprenda anche gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni. La lettera *c*) integra l'articolo 9, comma 3 – riguardante la determinazione del buon stato ambientale per le acque marine da parte del Ministero dell'ambiente sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III – specificando il contenuto di cui delle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III (caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia). La lettera *d*) integra l'articolo 10, comma 2 – ove si prevede che una ricognizione da parte del Ministero dell'ambiente dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti – al fine di meglio precisare che tali traguardi debbono tener conto «degli impatti e delle caratteristiche transfrontaliere sulle acque marine». Le lettere *e*) e *f*) intervengono sull'articolo 11, che prevede l'adozione di programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, dando rilievo all'attuazione di tali programmi. Alla lettera *g*), mentre la modifica di cui al numero 2) sembra aver una portata meramente lessicale le modifiche di cui al numero 1) e 3) sono volte a prevedere che, nella ricognizione dei programmi di misure ai fini dell'elaborazione di programmi finalizzati a conseguire un buon stato dell'ambiente marino si tenga conto delle misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e delle norme sulla qualità delle acque di balneazione. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 novellano la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo n. 152 del 2006, per rispondere ai

rilevi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Il comma 2 integra l'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo l'individuazione da parte delle Autorità competenti di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento qualora si evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse. Stabilisce inoltre che i piani di gestione prevedano misure – da aggiornare periodicamente – che vietino l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscano obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Il comma 3 interviene sull'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, rendendo i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo, parte integrante in via definitiva del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Anche i commi 2 e 3 dell'articolo in esame si sovrappongono, anche se in termini non del tutto identici, all'articolo 24 del disegno di legge europea (A.S. 1541), attualmente all'esame della 14^a Commissione permanente.

Una particolare considerazione merita la disposizione recata dall'articolo 27, riguardo alla quale occorre sviluppare una riflessione approfondita. Si prevede infatti la rimodulazione delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici in corso d'opera configurando una lesione del principio di affidamento, poiché si dispone degli incentivi e le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici – riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 – sono erogate secondo nuove modalità. Ciò determinerà l'insorgere di contenzioso con le imprese beneficiarie degli incentivi rimodulati, i cui costi dovrebbero essere quantificati dalla Commissione bilancio. Forti sono inoltre le preoccupazioni che si possano verificare disparità di trattamento in favore di grandi gruppi industriali già noti ed in pregiudizio di chi ha esperito la trafila di una gara pubblica per ottenere i benefici in parola.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) relatore per la 10^a Commissione, illustra gli articoli da 17 a 34 del decreto-legge in titolo.

L'articolo 17 del decreto-legge «competitività» reca modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; L'articolo 17, al comma 1, prevede modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010: secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, le modifiche sono finalizzate a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, trasposta nell'ordinamento interno dal decreto da ultimo citato. Il comma 1 lettera a), integra l'articolo 6, comma 1, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente, individui le

procedure per assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione marina affinché gli adempimenti per la valutazione dell'ambiente marino siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione – al fine di precisare che nella valutazione dell'ambiente debbano essere tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 3, lettera *b*) – ove si richiede di inserire nella valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione – precisando che l'analisi deve comprendere anche gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni.

A partire dall'articolo 18 inizia il Capo III concernente le disposizioni urgenti per le imprese: questo articolo attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo anzitutto una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi. Si attribuisce inoltre la facoltà, per i soggetti IRPEF e IRES, di usufruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta; il credito d'imposta va ripartito in 5 quote annuali in diminuzione dell'IRAP dovuta.

L'articolo 20 al comma 1 reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 interviene all'articolo 1, comma 1, del TUF, al fine di introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate («PMI»). Le successive lettere da *d*) ad *m*) recano una serie

di modifiche all'articolo 106 del TUF, dedicato all'offerta pubblica di acquisto totalitaria: in particolare, al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, si prevede per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie. In tale quadro interviene la lettera e) del testo in esame che, inserendo all'articolo 106 del TUF un nuovo comma 1-bis, consente alle società che rientrano nella definizione di piccola e media impresa di individuare, con apposita clausola statutaria, una soglia più adeguata alle proprie caratteristiche, comunque compresa in un intervallo prestabilito (tra il 20 per cento e il 40 per cento). Qualora la modifica statutaria con cui viene introdotta una nuova soglia OPA intervenga quando i titoli della PMI siano già quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso (in relazione a tutti o parte dei loro titoli). Con la modifica apportata dal testo in esame si prevede che le piccole e medie imprese possono prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento di cui al comma 3, lettera b). L'articolo 20 al comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in materia di principi contabili internazionali, dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo italiano di contabilità (OIC). L'articolo 20 ai commi da 3 ad 8 reca una serie di modifiche al Libro V, Titolo V «Delle società», del Codice civile, in materia di recesso dalle società quotate, procedure semplificate di conferimento di beni in natura o crediti, esercizio del diritto di opzione, riduzione del capitale minimo delle società per azioni e nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

L'articolo 21 al comma 1 estende il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 anche agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e alle cambiali finanziarie non negoziati, detenuti da uno o più investitori qualificati. Il comma 2 modifica la disposizione che disciplina l'esclusione dall'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che viene estesa anche ai proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti emittenti titoli detenuti da investitori qualificati. Il comma 2 sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012/121, concernente il regime fiscale delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie e diretto ad agevolare l'investimento dei soggetti qualificati nei predetti strumenti finanziari.

L'articolo 22 al comma 1 estende anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione e agli organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo

che consentono un adeguato scambio di informazioni, il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi. L'articolo 22 al comma 2 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 601, del 29 settembre 1973, dirette ad ampliare l'ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine. Il comma 3 sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 106 e 114 comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 relativo al Testo unico bancario (TUB), di sottoporsi all'autorizzazione in caso di esercizio «nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia). Il comma 4 novella in conseguenza il codice di settore (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), con la previsione espressa secondo cui l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) stabilirà le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare che i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario, che dovranno trattenere un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza. Il comma 5 introduce la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione. Il comma 6 incide, con lo stesso scopo, sulla legge del 30 aprile 1999, n. 130, prevedendo anzitutto (lettera *a*)) che le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti (sempre nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese), nel rispetto delle seguenti condizioni: i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo; i titoli emessi in conseguenza siano destinati ad investitori qualificati; la banca o l'intermediario finanziario trattienga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

La rubrica dell'articolo 23 reca la riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione. Al comma 1 i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30 del decreto-legge in commento¹³², vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni a media e bassa tensione per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica, con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW per la bassa tensione e con potenza impegnata qualsiasi per la media tensione. Dal comma 2 è esteso il medesimo meccanismo di destinazione dei risparmi anche a quelli conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014 n. 9. Già il decreto Destinazione Italia aveva individuato nel cosiddetto «spalma-incentivi volontario» per tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili un prezioso strumento per ridurre il costo dell'energia a favore dei consuma-

tori, considerato che, secondo i dati dell'Autorità di settore¹³³, gli oneri di sistema rappresentano attualmente circa il 20 per cento della bolletta elettrica di una famiglia-tipo (e ammontano in media a circa 100 euro annui) e la componente A3 (incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate) pesa per circa il 93 per cento degli oneri di sistema, ovvero incide per oltre 90 euro annui sulla famiglia media. Dal comma 3 è attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

L'articolo 24 reca «Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo». Il comma 1 stabilisce che, dall'anno prossimo, i corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, salvo le esenzioni disposte – nel prosieguo dell'articolo – per consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo – le reti interne di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU): la relativa disciplina comunque innova rispetto alla situazione vigente, che prevede, ad oggi, la loro completa esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

L'articolo 25 reca le modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici SpA (GSE). Ai sensi del comma 1 si tende a garantire che, per il futuro, il funzionamento del Gestore sia posto a carico dei fruitori dei servizi mediante tariffa specifica. Gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici, previsti dalla norma, sono quelli inerenti i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica.

All'articolo 26, il comma 1, enuncia la finalità della disposizione, che è quella di rimodulare modalità e tempistiche di erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, purché solari fotovoltaici, con particolare riferimento a quelli di potenza superiore a 200 kW. Il comma 2 ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei servizi energetici SpA provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo in relazione alla produzione effettiva. Tale modalità, secondo la relazione governativa, intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta.

L'articolo 27 reca la rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico. Il comma 1 norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1 luglio 2014, dello sconto attualmente pre-

visto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996. L'agevolazione contrattuale per la riduzione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica ai dipendenti è stata superata dal 1 luglio 1996 e confermata per il personale in servizio a tale data. Eppure ancora nel 2011 all'ENEL, su circa 36.900 dipendenti del gruppo, 8.100 usufruivano di uno sconto fino a 7.000 KWh/anno, 19.100 usufruivano di uno sconto fino a 2.500 KWh/anno e 9.700 (un quarto) non avevano alcuna agevolazione tariffaria.

All'articolo 28, viene fatto riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni, adotterà una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, volto a garantire un gettito che copra gli extracosti presenti nelle località isolate.

L'articolo 29 reca la rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato. Il comma 1 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'applicazione del regime tariffario speciale al consumo di Rete ferroviaria italiana SpA (RFI) (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 730 del 1963) ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Il comma 2 contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1; in tale periodo la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 gigawattora di un importo di 120 milioni di euro. Il comma 3 vieta di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

L'articolo 30 definisce la semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili. Il comma 1 introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico: ciò avviene inserendo un articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE).

L'articolo 31 modifica l'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento. Il comma 2 dell'arti-

colo 31 in esame prevede che – fino all’entrata in vigore della nuova delibera CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del TUB – continua ad applicarsi la citata delibera del CICR del 9 febbraio 2000, fermo restando quanto previsto dal comma successivo. Ai sensi del comma 3: la periodicità nella produzione di interessi come prevista dal nuovo comma 2 dell’articolo 120 del TUB si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; gli altri contratti sono adeguati entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità ai sensi dell’articolo 118 del TUB.

L’articolo 32 istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato per rischi non di mercato operate in favore di Sace SpA ed estende le operazioni per le quali la garanzia dello Stato può essere richiesta.

L’articolo 33 reca disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti, novellando quattro fonti legislative. Il comma 1 rende annuale (anziché semestrale, com’è attualmente) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti – nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni – quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde siano rispettati le regole contabili e l’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

All’articolo 34 al comma 1 viene abrogato a decorre dal 1° gennaio 2015 una serie di disposizioni concernenti la determinazione di alcune tariffe energetiche. Si tratta dell’abrogazione del comma 6 dell’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione della Rete interna di utenza si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione; del primo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che pone a capo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas la potestà di emanare atti regolatori affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione; dell’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte fotovoltaica; dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte rinnovabile non fotovoltaica; del secondo periodo del comma 5-*sexies* dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 28, del 3 marzo 2011, secondo cui gli oneri gestionali degli incentivi in materia di biocarburanti sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ne è determinata l’entità in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici SpA; – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, recante oneri

gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici SpA per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; dell'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il vice ministro DE VINCENTI sottolinea l'importanza delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 91 del 2014, finalizzate alla crescita e al miglioramento della competitività, soffermandosi in particolare sulle disposizioni del titolo III. Gli articoli 21 e 22 mirano a facilitare l'accesso al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI). Si prevede pertanto che le imprese assicurative possano erogare il credito contribuendo così a fluidificare il sistema dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. Le nuove disposizioni seguono le misure già adottate riguardanti il Fondo centrale di garanzia e l'emissione di *minibond* da parte delle piccole e medie imprese. Al fine di incentivare la capitalizzazione e la quotazione di tali imprese, l'articolo 19 reca modifiche alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) prevedendo un credito d'imposta sull'IRAP e una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. L'articolo 18 prevede inoltre un credito d'imposta sulla differenza tra gli investimenti effettuati nei prossimi dodici mesi ed il valore medio riferito al quinquennio precedente. Tra le misure volte a rafforzare la ripresa economica, l'articolo 23 intende ridurre il costo energetico per le piccole e medie imprese. L'abbassamento del prezzo del costo dell'energia per le piccole e medie imprese è possibile grazie ai risparmi ottenuti da parte di determinate tipologie di utenze, chiamate adesso a contribuire secondo le proprie capacità, mediante un meccanismo redistributivo, in favore di una platea più ampia di beneficiari. Illustra poi i contenuti dell'articolo 27 che rimodula le modalità per fruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici, sottolineando che obiettivo del Governo è quello di dare attuazione ad una misura già contenuta nella legge di stabilità intesa ad assicurare capacità e flessibilità della capacità elettrica nazionale. Conclude evidenziando la necessità di rinnovare il sistema degli incentivi al settore fotovoltaico che pure presentavano profili suscettibili di miglioramento in base a considerazioni di equità.

Il presidente MUCCHETTI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 12 di martedì 8 luglio 2014.

Il senatore GIROTTO (M5S) ritiene necessario disporre di un termine più ampio in considerazione della complessità del provvedimento e della

necessità di tener conto delle indicazioni che emergeranno nell'articolato ciclo di audizioni che le Commissioni riunite si apprestano a svolgere.

I senatori BRUNI (*FI-PdL XVII*) e ARRIGONI (*LN-Aut*) si associano alla richiesta del senatore Giroto.

Le Commissioni riunite convergono sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite procederanno a partire dal pomeriggio di oggi, e per tutta la settimana corrente, ad un ciclo di audizioni informali, nella sede degli Uffici di Presidenza riuniti. La documentazione acquisita agli atti nel corso delle audizioni sarà pubblicata sulle pagine *web* di entrambe le Commissioni non appena disponibile.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Non essendovi altre richieste di intervento il presidente MUCCHETTI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

